

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA

FABIO MACIOCE

1. Introduzione.

Il problema dell'obiezione di coscienza si pone, nelle società occidentali, in tutta la sua radicalità. E' evidente, difatti, che società eticamente frammentate al loro interno, e caratterizzate dalla presenza di innumerevoli concezioni comprensive del bene - con le parole di Rawls - rappresentano una fonte inesauribile di conflitti fra le istanze universalistiche tipiche del diritto e le prospettive etiche dei singoli. In questo senso, l'obiezione di coscienza oggi può assumere un rilievo sconosciuto nel passato, e presentarsi nella veste di un diffuso antiggiuridismo, ovvero non più come obiezione ad una specifica norma, nel nome della verità e della giustizia, ma come obiezione di principio alle pretese regolative dell'ordinamento. E' necessario allora, in questa prospettiva, comprendere anzitutto l'evoluzione dell'obiezione di coscienza, e descrivere poi più nel dettaglio le caratteristiche che essa sembra assumere nel tempo presente.

2. L'evoluzione dell'obiezione: il paradigma classico.

Fin dall'antichità l'obiezione è stata distinta, e tenuta in diversa considerazione, dalla semplice inadempienza, o dall'inosservanza delle norme. Se da un lato infatti il singolo può attuare un comportamento materialmente difforme dalle prescrizioni giuridiche, che la volontà soggettiva sceglie per ragioni interne, e riconducibili di volta in volta alla convenienza, all'ira, alla gelosia, alla necessità, ecc..., può verificarsi che il singolo attui un comportamento difforme per ragioni diverse, e particolarmente per ragioni di principio.

In questo caso, l'obiezione non è più un'opposizione psicologica (in senso lato) alla norma, ma assiologica. Più precisamente, il comportamento soggettivo si motiva perché l'individuo si sente destinatario di un dovere alternativo, e incompatibile, a quello giuridico; il soggetto riconosce insomma di dover agire come leggi prescrivono, su un piano generale, ma sa anche di dover dire di no ad una specifica previsione normativa, sul piano particolare. L'obiezione nasce pertanto dal contrasto, a volte lacerante (Antigone), fra la volontà di osservare le leggi e l'impossibilità di principio di farlo in un caso particolare; fra il dire di sì alla legge e alla verità.

Questa dinamica si fonda sulla separazione, che l'obiettore riconosce, tra legge e diritto: l'obiettore è, in questo senso, un martire del diritto naturale. Infatti, se il soggetto trasgredisce la norma per ragioni di principio è perché vede realizzata, in quel caso, la possibilità sempre presente di una non coincidenza fra il diritto, lo *jus*, e la legge; fra la giustizia oggettiva che si esprime nello *jus*, e la prescrizione positiva espressa nella legge.

L'obiezione, pertanto, si radica nella scelta di chi nega obbedienza al legislatore, perché vuole obbedire anzitutto al diritto, inteso come luogo in cui si manifesta la giustizia; e quindi fa perno sull'idea che la verità e la giustizia non siano un prodotto della volontà del legislatore, ma un presupposto della stessa e la sua giustificazione. L'obiezione è insomma la manifestazione di una più alta fedeltà, di un'obbedienza non motivata dalla forza o dal timore delle sanzioni, ma dal riconoscimento di una verità oggettiva e di una giustizia metapositiva.

In questo senso, l'obiezione è un richiamo al legislatore, un monito affinché faccia buon uso del potere normativo che gli è stato affidato; il legislatore deve riconoscere, allo stesso modo dell'obiettore, il fatto che la verità e la giustizia non sono il prodotto della sua volontà, e che pertanto le norme positive devono adeguarsi, per essere giustificate, a una verità e ad una giustizia oggettive: quelle che l'obiettore, con la sua azione, rende manifeste, e che legittimano l'opera di positivizzazione compiuta dal legislatore. In altri termini, l'obiettore non nega - come gli anarchici, o i rivoluzionari - che *auctoritas, non veritas facit legem*, e che dunque spetti al legislatore determinare concretamente i contenuti materiali della prassi sociale, effettuando una indispensabile mediazione fra la giustizia oggettiva e le specifiche esigenze della società; l'obiettore afferma però che *veritas, non auctoritas facit jus*, ovvero che per quanto la oggettività dello *jus* si possa concretizzare in molti modi essa rimane sempre, nel suo principio, sottratta ad una disponibilità totale del legislatore.

Se quanto detto può avvicinare la prospettiva dell'obiezione alle categorie del giusnaturalismo tradizionale, allo stesso modo rende evidente quanto tale prospettiva sia, ante litteram, espressiva di una vera e propria coscienza ermeneutica, ove si afferma il *primato del riconoscere sul volere*. In altre parole, si delinea qui una prospettiva nella quale la decisione pratica consegue non tanto, o non soltanto, ad una volizione libera e fonte in se stessa di senso, ma ad un riconoscimento, ad un'attività ermeneutica che prende atto di una realtà che non si ritiene completamente determinabile e manipolabile: l'io del soggetto che decide, insomma, non è mai il momento iniziale e culminante nella relazione con l'alterità (la realtà esterna), ma si rivela secondario rispetto ad un dato che chiede di essere riconosciuto ed in rapporto al quale si orienta la prassi.

La legge perciò, e il legislatore che la pone, hanno certamente il compito di determinare la giustizia e modellarla sulle esigenze concrete della società e dei rapporti fra i soggetti, ma non può giungere, in tale opera necessaria, fino al punto di considerare questa oggettività inesistente o totalmente manipolabile. Il potere politico - ed è questo, in fondo, il senso dell'obiezione - è suddito della giustizia, suo servitore eminente, e non può pretendere di porsi come *fonte* di essa: ed è per questo che l'obiettore sceglie di obbedire a quella verità che è fondamento del diritto, e di disobbedire a quella legge che, allontanandosi dalla giustizia, si presenta come una cattiva determinazione di tale verità e pertanto non può che essere ritenuta infondata.

3. Il paradigma moderno.

Quanto detto, tuttavia, è tipico di una visione classica dei rapporti fra legge e diritto, e fra legislatore e cittadino; una visione che, ad oggi, sembra non essere più attuale. In particolare, non è più attuale l'idea che l'obiezione possa essere attuata nel nome della verità oggettiva, né che il legislatore abbia il compito, emanando le norme, di determinare correttamente le forme concrete della giustizia e di calarle nella storia. Tutto ciò rappresenta un paradigma inapplicabile alle forme attuali dei rapporti tra sovrano e cittadino, oltre che al modo in cui l'attività legislativa si presenta e chiede di essere compresa.

In particolare, il diritto è inteso oggi come qualcosa il cui fondamento si esaurisce entro i confini dell'esperienza storica concreta, entro lo spazio delineato dall'accordo tra i soggetti, entro la sfera di autorità del sovrano; è un diritto che rifiuta il riferimento ad una dimensione di valore, almeno nei limiti in cui tale dimensione assiologica voglia porsi come precedente al diritto stesso, e dunque vincolante e fondante per esso: è un diritto, pertanto, che non può accettare alcuna trascendentalità, sia perché non le riconosce alcuna cogenza, sia perché comunque non la ritiene fonte di giustificazione per sé. E' un diritto, in altre parole, che non ritiene necessario giustificarsi sul piano dei valori, almeno nella misura in cui tali valori siano – appunto – metastorici, assoluti, fondanti, perché pretende di ridurre ogni assiologia all'esito di una procedura, di un accordo potenzialmente libero negli esiti, assolutamente contingente e sempre modificabile.

Al fondo di tale visione sta l'idea che il diritto sia una dimensione affatto inautentica e dunque eventuale dell'esperienza umana; la giuridicità viene pertanto identificata come una pura regolamentazione eteronoma, qualcosa che giunge al soggetto *dall'esterno* e che condiziona il suo agire e le sue possibilità relazionali. Al contrario, la libera attività personale, unica dimensione davvero autentica della soggettività, sarebbe così artificialmente sottoposta ad una serie di vincoli esterni che, per varie ragioni anche molto comprensibili, costituiscono un sistema sanzionatorio e repressivo socialmente importante ma, certamente, non autentico.

La norma giuridica è intesa oggi, per lo più, come fonte di una dimensione *artificiale* – e dunque: storica, eventuale, contingente, eternamente mutevole... – dell'esistenza umana, fonte di una modalità relazionale anche molto utile ma priva, in sé, di giustificazione e autenticità: l'uomo autentico non sarebbe insomma l'*homo juridicus*, né la normatività, e meno che mai la normatività giuridica, potrebbe pretendere di essere ritenuta in qualche modo *naturale*. La naturalità implicherebbe infatti proprio quella dimensione di autenticità che al diritto si pretende di negare, e che apparterebbe invece unicamente alla libera manifestazione della volontà desiderante dell'uomo; e poiché il diritto viene inteso come dimensione non autentica, ma al più come una necessità dei gruppi sociali complessi, deve, da un lato, restringersi il più possibile, lasciando spazio ad altre modalità di gestione e disciplina delle relazioni, ma soprattutto deve *assecondare il più possibile le pretese soggettive*, vere manifestazioni della libertà dell'uomo.

D'altro canto, la logica dell'antigiuridismo contemporaneo, muovendo da un originario rifiuto della normatività, nel senso di non riconoscere alcuna struttura normativa intrinseca alle relazioni umane, non porta però solamente ad un'assolutizzazione della soggettività desiderante, all'individualismo e alla rivendicazione del relativismo assiologico; la perdita di importanza della normatività interna, infatti, determina una situazione in cui il diritto risulta accettabile dai destinatari solo in quanto corrispondente al loro desiderio, alla loro prospettiva assiologica, alla loro utilità personale, solo in quanto cioè i contenuti normativi possono essere avvalorati dall'orientamento specifico di chi li assume come regola della propria azione. Ma ciò, come è stato notato, ha portato all'esaltazione contemporanea del *diritto-come-pretesa*, ovvero dell'idea che il diritto, a causa della sua inautenticità esistenziale, non debba fare altro che offrire riconoscimento e tutela alla spontanea e immediata manifestazione della libertà e delle pretese del soggetto; con il che, tuttavia, si è prodotto un continuo 'inseguimento' delle pretese soggettive da parte dell'ordinamento, che ha dato vita a quel fenomeno di giuridificazione (*Verrechtlichung*), in cui l'intervento del legislatore è invocato per disciplinare un insieme di esperienze umane non standardizzabili (anzi: significative proprio in quanto non tipizzabili), trasformando indebitamente in giuridicamente *tipico* ciò che invece non può che essere personale e irripetibile. In altre parole, a fronte di una progressiva riduzione della normatività interna, e dunque della rivendicazione di una sempre maggiore anomia della vita privata e personale, si espande a dismisura la normatività esterna, penetrando in ambiti che – a causa di tale condizione di anomia – non possono che essere considerati giuridicamente irrilevanti.

In questo quadro, l'osservazione del pluralismo dei valori e delle visioni comprensive del mondo, viene assunta come base di una sorta di indifferentismo morale e di un atteggiamento affatto pragmatico di tolleranza in cui il diritto non ha alcuna possibilità teoretica di assumere a proprio fondamento un determinato valore, e perciò non può fare altro che tollerarli tutti, limitandosi ad una mera e silenziosa funzione di coordinamento; al limite, al fine di determinare la compatibilità di valori diversi, il diritto deve elaborare procedure – intrinsecamente neutrali – per la determinazione dei contenuti materiali delle norme. Il metodo democratico, a tal fine, si rivela insuperabile; nulla più di una ferrea logica oppositiva maggioranza-minoranza può servire – contemporaneamente – a prendere atto della pluralità di fatto degli orientamenti di valore, e a determinare in modo 'neutrale' i contenuti materiali delle norme: una volta garantita la correttezza della procedura, e dato che nessuna prospettiva può vantare un primato *intrinseco* sulle altre, o una maggiore capacità di manifestare il vero e il bene, nulla si potrà eccepire ad una scelta fondata unicamente su un criterio quantitativo.

Non solo, ma se si assume come un dato antropologicamente *caratterizzante* il pluralismo delle prospettive etiche, l'unico puntello per l'affermazione di un valore nel dibattito pubblico non può che essere la soggettività del singolo, e la sua libera volontà di scelta nel super-market delle idee. Alla base del discorso etico, in altre parole, non potrebbe trovarsi che un principio dipendente unicamente dalla scelta individuale, dal quale ciascuno, con l'unico limite della coerenza logica e argomentativa, tragga deduttivamente le proprie opzioni etiche, oltre che naturalmente i contenuti materiali che ritiene auspicabili per il diritto; l'esaltazione della soggettività e della sua volontà libera è pertanto una diretta conseguenza dell'accettazione del pluralismo come un dato antropologicamente ineliminabile e caratterizzante, e

nel momento del conflitto più radicale tra il diritto e la libertà tale soggettivismo non potrà che pronunciarsi a favore della seconda. La volontà libera e soggettiva, di fronte al diritto, non può che affermare se stessa; piegarsi al vincolo giuridico significherebbe infatti accettare una limitazione alla propria essenziale attività, scelta affatto improbabile data la assoluta mancanza di ragioni forti per accettarla. Se infatti le ragioni forti, i valori, un qualsiasi dato metapositivo e assoluto, sono chiusi nelle maglie di una insuperabile molteplicità, che in quanto tale li relativizza e li indebolisce, non c'è alcuna ragione perché la volontà soggettiva debba piegarsi ad una qualsiasi eteronomia; e così, accanto ad un diffuso eclettismo religioso ed etico, che dimostra quanto il soggettivismo sia pervasivo nel nostro tempo, sul piano giuridico si registra una simmetrica tendenza verso un diritto debole, soft, perennemente discutibile e fluido, ma soprattutto un diritto che riesca ad assecondare gli sviluppi e le infinite possibilità volitive della soggettività.

In tale contesto culturale, l'obiezione si svuota di senso. Essa infatti non trova di fronte a sé un ordinamento che pretenda di manipolare liberamente la verità e di fondare la giustizia, ma un legislatore che, in un caso, sceglie di astenersi da scelte di valore, almeno in determinati settori dell'esistenza e della vita civile particolarmente 'sensibili', e in un altro sceglie di affidare ad una procedura *in se stessa* neutrale dal punto di vista assiologico le decisioni in tali ambiti.

Nel primo caso, l'obiezione rischia di confondersi con una richiesta di tipo libertario o più genericamente astensionista; proprio perché al diritto non si riconosce alcun fondamento oggettivo, ma lo si intende come il frutto di una scelta del tutto contingente, quantomeno a livello di contenuti, è evidente che in tale contesto l'opposizione al legislatore si presenta nelle forme di una richiesta di libertà. Una qualunque scelta normativa, infatti, comporta un'opzione preferenziale per una prospettiva di valore su un'altra, posto che implica di necessità un bilanciamento tra valori contrapposti, ed ha come fine banalissimo quello di qualificare assiologicamente (giusto/sbagliato, corretto/scorretto, proba/non proba, leale/sleale, ecc...) la prassi umana; e tuttavia, dato che non si riconosce alcun motivo essenziale che possa giustificare tale scelta, posto che ciò che difetta sono precisamente criteri ultimativi, oggettivi e dunque fondanti, almeno per alcuni ambiti dell'esistenza si ritiene insopportabile che la libertà di scelta del singolo possa essere coartata dalla volontà altrui, fosse pure quella della maggioranza. Pertanto, di fronte ad un diritto che si ritrae *in assoluto* dalla scelta, lasciando ai singoli la possibilità di determinare, nella loro prassi, quali valori debbano essere perseguiti a preferenza di altri, l'obiezione finisce per confondersi con ogni altra richiesta di libertà.

Altra possibilità è che il legislatore, per giustificare le sue scelte, si affidi a procedure neutre e genericamente condivise; in questo orizzonte la validità e l'accettabilità della decisione sui contenuti del diritto dipendono dall'osservanza delle regole procedurali, che oltretutto rendono non contestabile di principio la sostanza della decisione. Dai complessi meccanismi democratici agli accordi più ridotti, dalle ricorso (sempre più massiccio, non a caso) allo strumento referendario a futuribili ipotesi di consultazione telematica e costante, ai sondaggi e al marketing politico, il diritto sembra oggi ritrarsi da ogni discorso di valore, per affidare le scelte normative agli esiti di procedure di vario tipo. La questione del senso (dell'esito della procedura) viene insomma ritenuta secondaria rispetto a quella di una valutazione razionale della procedura medesima; ciò che rileva, insomma, è il modo in cui si giunge alla decisione, molto più che la decisione stessa; e questo non per un disinteresse nei confronti del contenuto della decisione, ma perché si ritiene che *la giustizia, l'equità e la razionalità della procedura si trasferiscano ai suoi esiti*.

L'obiezione, in questo orizzonte, diviene semplicemente una richiesta rivolta al legislatore di rispettare la propria particolare concezione del bene, che nel gioco democratico delle votazioni è risultata, occasionalmente, perdente. Come si vede, l'obiezione perde del tutto il suo significato classico, diviene incapace di testimoniare tanto la verità quanto la giustizia, per ridursi a semplice voce della coscienza individuale.

Se infatti il legislatore non pretende più di porre la sua azione normativa sul piano della verità, perché il vincolo della legge alla giustizia è definitivamente messo da parte come premoderno, e le decisioni vengono adottate sulla base di procedure neutre e democratiche, l'obiezione viene tranquillamente assorbita all'interno del gioco democratico. Può capitare, infatti, che le scelte normative si discostino dalla sensibilità etica o religiosa di parte della popolazione; e può capitare che, in certi casi, il comportamento imposto dalle norme oggetto di discussione venga percepito da molti come intollerabile. Ma poiché le scelte sono state prese in base a procedure che tutti hanno accettato perché neutrali, e che soprattutto non hanno la pretesa di porsi sul piano della verità oggettiva ma solo della statistica, le opinioni difformi devono restare confinate nel privato. In altri termini: la democrazia non si fonda sulla verità - in questa prospettiva - ma solo sul calcolo dei voti; ed è ben possibile che la verità e la giustizia, ammesso che esistano, non siano condivise dalla maggioranza dei cittadini.

Tale disinteresse dello Stato per la verità produce varie conseguenze, tra cui ne sottolineo due: la prima è che, non fondandosi sulla giustizia oggettiva, l'obbligatorietà della legge finisce per fondarsi solo sulla forza, seppure intesa come forza della maggioranza. La seconda è che, in casi di non cruciale importanza, il legislatore può ben concedere, benevolmente, il diritto di obiettare a tutti coloro che non ritengano, nel nome della loro personalissima coscienza, di obbedire alla legge; tale obiezione non è più infatti una critica al legislatore, per essersi discostato dalla verità delle cose, dato che questo non è ciò cui il legislatore possa mirare. L'obiezione è una richiesta, in un contesto pluralistico, che sia data la possibilità a coloro che aderiscono a particolari prospettive etiche, di non tradire la propria coscienza obbedendo a leggi che, pur legittime di principio, contrastano con essa.

4. Ripensare l'obiezione.

Un'obiezione ridotta a mero oracolo della coscienza individuale - è stato detto - si trasforma in un fenomeno puramente politico, nel senso che è semplice prassi, e non più testimonianza; non testimonia la verità delle cose, ma chiede che sia assicurato uno spazio ad una specifica prassi, pur se contrastante con le scelte normative.

Se si vuole ripensare l'obiezione, allora, bisogna tornare a pensarla in termini di verità e di testimonianza, pur modellando tali esigenze sulle mutate circostanze dell'azione politica e legislativa.

Per far ciò è necessario comprendere che il problema cruciale per il legislatore non deve più essere quello di scegliere se limitarsi a *prendere atto* della diversità di prospettive, elaborando qualche procedura per determinare un consenso sempre casuale e sempre revocabile, o inseguire una irraggiungibile neutralità; il vero problema, o la vera sfida, è quello di riuscire a comprendere, *al di sotto* di tale molteplicità, quale sia la verità che tale pluralità di interpretazioni cerca di rivelare, distinguendo fra ciò che non riesce ad esprimere altro che la specificità di un punto di vista, e ciò che riesce *anche* a rivelare l'essere.

La verità dell'essere, o se si vuole la natura delle cose, non può infatti essere percepita che all'interno di specifiche forme storiche, culturali, istituzionali e personali differenti, ciascuna delle quali ne dà (o è capace di darne) un'interpretazione tanto parziale quanto originale; ma su tali determinazioni manifesta un'eccedenza incolmabile. Un'idea, una prospettiva filosofica o religiosa sul bene dell'uomo, possono essere pertanto meramente espressive di un certo punto di vista, di determinate circostanze storiche, di un certo modo di intendere il reale, ma possono anche essere capaci di rivelare la verità sull'uomo medesimo e sulla realtà; certo, tale determinazione non sarà mai assoluta, ovvero in grado di esaurire l'essere e di oggettivarlo definitivamente, e tuttavia sarà in grado di rivelarlo in quanto ad esso riferita come alla propria fonte di senso.

L'obiettore allora deve, col suo gesto, indicare al legislatore la necessità di tale prospettiva ermeneutica, mediante la quale il senso della legislazione diviene nuovamente rivelazione della giustizia e della verità dell'essere, e non semplice espressione della volontà sovrana.

Certo, la prospettività delle varie concezioni comprensive del bene, peraltro, non può essere mai trascesa del tutto, perché inevitabilmente - come ha insegnato la fenomenologia - il punto di vista sul reale è compreso nel reale stesso; manca insomma, perché si possa giungere ad un'oggettivazione completa del reale, la distanza fra il soggetto e la realtà, distanza che consentirebbe al primo di osservare in modo comprensivo e distaccato la seconda.

E tuttavia, l'obiezione serve precisamente a testimoniare la necessità, per il legislatore, della ricerca dell'oggettività, e della rinuncia a dominare la verità delle cose; il sovrano deve "lasciar essere" la realtà (L. Pareyson) eliminando ciò che, in ogni visione comprensiva del bene, tende a farsi mera espressione di quello specifico punto di vista, per conservare invece ciò che si rivela un tramite ermeneutico per la verità. Significa, in altri termini, ritenere che la realtà delle cose non sia in alcun modo il mero frutto della costruzione e della volontà dell'uomo, ma che vada rispettata e *ascoltata*, pur al fine di essere rivelata in prospettive sempre nuove e originali.

Non c'è, ovviamente, un metodo perché tale capacità di oggettivazione, finalizzata alla comprensione di quel tanto di rivelativo che ci può essere in molte delle prospettive sul bene, sia possibile; esiste solo la capacità di mettere in relazione tali prospettive, cercando di avvicinarle senza cancellarle, e di permettere un'interazione dialogica che le renda fra loro compresenti nella ricerca del reale. Insomma, non c'è una procedura che garantisca il risultato, ma solo la capacità di mettere in relazione fra loro le diverse prospettive per far sì che da tale confronto emerga una comprensione più piena del reale; con il corollario, indispensabile, di ritenere che la realtà abbia una sua propria consistenza e oggettività, una sua propria verità cui dare ascolto: altrimenti, con tutta evidenza, non avrebbe alcun senso, né alcuna speranza di portare a risultati concreti, la volontà di dialogare e discutere.

Solo se l'obiezione torna ad essere testimonianza, insomma, può uscire dal privato irrilevante delle coscienze, per rivelarsi ancora luogo in cui la verità emerge contro l'arroganza e la forza del potere.